



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 224

OGGETTO: Individuazione Enti da considerare per la predisposizione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **09:00** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	GUZZI ANDREA	x	
3	BRICHETTO CLARA	x	
4	CASANOVA CLAUDIO	x	
5	ROSA MARILENA	x	
6	DE SCIORA FRANCO	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Individuazione Enti da considerare per la predisposizione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di C.C. n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono stati stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30.04.2020, all'oggetto: "Approvazione Rendiconto della gestione 2019";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2020, all'oggetto: "Individuazione Enti da considerare per la predisposizione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020";

CONSIDERATO che è in fase di approvazione dal Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziaria 2021/2023;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato e tenuto debitamente conto della modifiche apportate dal D.M. 11.08.2017 e dal D.M. 29.08.2018;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione pubblica" (elenco A), ai sensi del punto 2) del principio contabile allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica (non sussiste tale fattispecie per il Comune di Finale Ligure);
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2 Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2 (non sussiste tale fattispecie per il Comune di Finale Ligure);

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono state considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. (per il nostro Comune tale fattispecie è riscontrabile nella società Finale Ambiente S.p.A., in quanto partecipata al 99,10%);

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
Il Gruppo "Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

VISTA la ricognizione effettuata dall'Ufficio Società Partecipate, in merito agli enti, organismi e società controllate e/o partecipate dal Comune di Finale Ligure, di cui al prospetto allegato alla presente (Allegato 1), con riferimento alle condizioni di controllo, propedeutico alla formazione degli elenchi "Gruppo Amministrazione Pubblica" e "Gruppo Bilancio Consolidato";

DATO ATTO che, per quanto attiene la Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., indiretta del Consorzio Depurazione delle Acque del Savonese S.p.A., benché la stessa risulti essere affidataria diretta di servizi pubblici locali tramite A.T.O. Savonese Centro Ovest 1, essendo tale servizio non ancora operativo in capo alla stessa (in quanto attualmente svolto dal Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.A., limitatamente all'ambito territoriale ex Ovest 1), si ritiene non sussistano i presupposti per il suo inserimento nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";

DATO ATTO che, in esito all'istruttoria di cui ai punti precedente, il Gruppo Amministrazione Pubblica è composto dai seguenti soggetti:

- Comune di Finale Ligure;
- Finale Ambiente S.p.A.;
- Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.;
- Fondazione Tommaso Pertica;
- Fondazione Famiglia Baracco Onlus;

CONSIDERATO che, ai sensi del Punto 3.1 del Principio contabile applicato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 "Gruppo Bilancio Consolidato" nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione”;

VISTI:

- le risultanze del Rendiconto 2019 del Comune di Finale Ligure, dei Bilanci Consuntivi 2019 di Finale Ambiente S.p.A., del Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.A. e della Fondazione Tommaso Pertica;
- lo statuto della Fondazione di beni “Famiglia Baracco Onlus”, con sede presso il Comune di Finale Ligure, Via Pertica, 29, approvato in data 24.12.2018 presso lo studio del notaio Agostino Firpo in Savona (Rep. n. 69401 - Raccolta n. 40707);

PRESO ATTO, per la Fondazione Famiglia Baracco Onlus:

- che, ai sensi dell'art. 15 - Bilancio - dello Statuto della Fondazione, “il Consiglio di Amministrazione deve approntare la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 15 ottobre di ogni anno”;
- che il il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella persona del dott. Andrea Mamberto, informava via mail l'Ufficio Partecipate della mancata approvazione del bilancio, causa ritardi, dovuti anche alla situazione di emergenza Covid 19, della denuncia di successione integrativa finalizzata al trasferimento dei beni mobili ed immobili dal curatore dell'eredità giacente alla Fondazione;
- che pertanto si ritiene di inserire prudenzialmente la stessa Fondazione nel “Gruppo Bilancio Consolidato” data l'impossibilità a valutarne al momento attuale l'eventuale irrilevanza;
- che, qualora la Fondazione in questione dovesse risultare successivamente irrilevante, ai sensi del punto 3.1.a del principio contabile applicato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 ai fini del consolidamento, la stessa verrà esclusa dall'Elenco “Gruppo Bilancio Consolidato”;

RILEVATO che la Fondazione “Tommaso Pertica” può essere esclusa dall'elenco “Gruppo Bilancio Consolidato” e quindi può essere esclusa dal consolidamento per irrilevanza in quanto i parametri economico patrimoniali presi in considerazione sono inferiori ai limiti previsti dal punto 3.1 del principio contabile del Bilancio consolidato, come meglio evidenziato nell'allegato 1);

DATO ATTO che pertanto devono essere compresi nell'elenco “Gruppo Bilancio consolidato” i seguenti Enti:

- Comune di Finale Ligure;
- Finale Ambiente S.p.A.;
- Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.;
- Fondazione Famiglia Baracco Onlus (salvo verifica successiva per irrilevanza);

RITENUTO pertanto di approvare gli elenchi “Gruppo Amministrazione Pubblica (allegato 2)” e “Gruppo Bilancio Consolidato” (allegato 3) al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dal Responsabile del Servizio Finanziario;

All'unanimità dei voti, espressi a norma di legge;

DELIBERA

1. Di individuare per l'esercizio 2021, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elenchi, propedeutici alla redazione del bilancio consolidato:

“Gruppo Amministrazione Pubblica” (Allegato 2) formato dai seguenti soggetti:

- x Comune di Finale Ligure;
- x Finale Ambiente S.p.A.;
- x Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.;
- x Fondazione Famiglia Baracco Onlus;
- x Fondazione Tommaso Pertica.

“Gruppo Bilancio Consolidato” del Comune di Finale Ligure (Allegato 3) formato dai seguenti soggetti:

- x Comune di Finale Ligure;
- x Finale Ambiente S.p.A.;
- x Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.;
- x Fondazione Famiglia Baracco Onlus (salvo verifica successiva per irrilevanza).

2. Di dare atto che gli elenchi di cui al punto 1) sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frasccherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate